

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Nn. 4779 e 1492-A**

*Relazione orale*  
*Relatore FORCIERI*

**TESTO PROPOSTO DALLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(DIFESA)**

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Istituzione dell'Ordine del Tricolore (4779)

**d'iniziativa dei deputati GIANNATTASIO e LAVAGNINI**

*(V. Stampato Camera n. 2681)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 2000*

---

CON ANNESSO TESTO DEL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale (1492)

**d'iniziativa del senatore MANFREDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996

—————  
*del quale la Commissione propone l'assorbimento  
nel disegno di legge n. 4779*

—————  
NONCHÈ DELLA

## **PETIZIONE N. 823**

*presentata dal signor Giuseppe Valencich*

—————

**INDICE**

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . *Pag.* 4
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente . . . . . » 5

## Disegni di legge:

- testo approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione . . . . . » 6
  - n. 1492, d'iniziativa del senatore Manfredi. . . . . » 9
- Petizione n. 823 . . . . . » 11

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

**sul disegno di legge n. 4779**

2 novembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRANTE)

**sul disegno di legge n. 4779 e su un emendamento**

15 febbraio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al bilancio triennale 2001-2003. Esprime inoltre parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sull'emendamento 2.1.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.

## Art. 2.

1. L'onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrato nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

## Art. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell'Associazione partigiani d'Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico*

Art. 5.

*Identico*

Art. 6.

*Identico*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni per il medesimo anno** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2001-2003**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario **2001**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. *Identico.*

Art. 8.

*Identico*



**DISEGNO DI LEGGE N. 1492**

D'INIZIATIVA DEI SENATORE MANFREDI

## Art. 1.

1. A coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo Volontario della Libertà (CVL), per almeno tre mesi, è concessa una medaglia ricordo in oro.

2. Le caratteristiche della medaglia sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

3. Per ottenere la concessione della medaglia ricordo, gli interessati devono presentare domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge al Ministro della difesa tramite il comune di residenza.

## Art. 2.

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di Cavaliere.

2. L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati al valore, ai mutilati ed invalidi di guerra 1940-1945 fruanti di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

3. La stessa onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1940-1945 decorati di croce al merito ed ai partigiani che hanno militato, per almeno tre mesi in una formazione partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal CVL e che hanno partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio.

## Art. 3.

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata metallica con al centro il Tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono riportati in apposito decreto del Ministro della difesa.

## Art. 4.

1. Il capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un generale di corpo d'armata o grado corrispondente, che lo presiede, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane, dal presidente nazionale dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci e dal presidente dell'Associazione nazionale dei partigiani d'Italia.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

## Art. 5.

1. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio

dell'Ordine, tramite il comune di residenza, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti voluti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Le domande ed i documenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge

sono esenti da tasse di bollo e da qualsiasi altro diritto.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**PETIZIONE N. 823**  
—

Il signor Giuseppe Valencich, di Villa del Nevoso-Fiume, chiede la sollecita approvazione del disegno di legge n. 4779, recante: «Istituzione dell'Ordine del Tricolore», nonché l'adozione di altri provvedimenti a favore delle Forze armate combattenti della Guerra di liberazione.

